



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ODV

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di Giugno, alle ore 18: presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'ODV.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Enzo Iannini, Presidente del Consiglio Direttivo dell'ODV, il Vice Presidente Matteo Del Nobile e come Segretaria Serena Tognoni.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Richiesta rettifica e integrazione di alcuni articoli dello statuto

Prende la parola il Presidente dell'assemblea il Sig. Iannini Enzo il quale illustra ai soci la necessità di rettificare gli articoli dello statuto per la traslazione al RUNTS, in particolare i commi 5 e 6 dell'art. 8 e l'aggiunta degli art. 16 e art. 17.

L'assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva la rettifica e l'integrazione degli articoli dello statuto.

L'art. 8 comma 5 rettificato è: "In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà, se possibile, al subentro dei primi tra coloro che sono risultati non eletti nelle procedure di nomina dell'organo."

L'art. 8 comma 6 è: "Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza."

L'art. 16 inerente la pubblicità e trasparenza è: "Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate in forma scritta al Presidente dell'associazione."

L'art. 17 riporta quanto segue: "Il Presidente che riceve la domanda deve rendere possibile la consultazione entro 30 gg dalla ricezione della richiesta e a tal fine, dà le disposizioni necessarie al personale A.S.Vo. O.D.V., che fissa con l'ente richiedente il momento in cui mettere a disposizione, presso la sede sociale, i libri per la consultazione richiesta."

Lo Statuto dell'ODV, sarà rettificato automaticamente all'atto della presentazione del verbale.

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Segretario



STATUTO
Organizzazione di Volontariato
Associazione Volontari Soccorritori Manfredonia

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione avente la seguente denominazione: "Organizzazione di volontariato Associazione Volontari Soccorritori Manfredonia, in breve ODV A.VS.M, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Manfredonia (FG) e con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e Successive modificazioni.

In particolare, l'associazione intende realizzare le seguenti attività (comprese anche le attività diverse da quelle di interesse generale - di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore • secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale):

- organizzare e svolgere iniziative nell'ambito della protezione civile, salvaguardia dell'ambiente, interventi in calamità e catastrofi, prevenzione, collaborazione con le organizzazioni predisposte alla creazione di piani di protezione civile a tutti i livelli, stretta collaborazione con le autorità competenti nella gestione delle emergenze;
- organizzare la formazione del personale impiegato nelle attività dell'associazione;
- organizzare attività di prevenzione e di intervento in caso di incendi boschivi;
- collaborare con le Autorità locali e statali preposte alla Protezione Civile, per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia;
- divulgare, attraverso tutti i possibili canali informativi, tradizionali e non, delle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi, contribuendo alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;

Tognoni Serena
Tommaso Ranieri
Forasini Giulio

Roberto Zucchi
Michele Guerra
Francesca D'Napoli

Michele Perrelli



- organizzare e svolgere servizi di soccorso con ogni tipo di mezzo;
- promuovere e organizzare, in collaborazione con gli enti predisposti, iniziative atte a migliorare la durata e qualità della vita;
- organizzare e svolgere il trasporto di sangue, farmaci, attrezzature di soccorso e tutto ciò che possa essere considerato salvavita;
- promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- promuovere opere di solidarietà per rimuovere delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando degli interventi e promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana;
- porre in essere delle attività per favorire l'integrazione sociale dei minori, degli anziani, dei disabili e di altre categorie di persone svantaggiate;
- gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza;
- promuovere e gestire iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione per la salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali
- sostenere e realizzare progetti di ricerca nel settore sanitario e sociosanitario;
- progettare, organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari per il sostegno a cittadini anziani, persone con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà, anche in convenzione con enti pubblici;
- aprire e gestire apposite strutture per adulti con problematiche sociali;
- organizzare, promuovere, partecipare e coordinare, anche insieme ad altre enti, manifestazioni pubbliche, convegni, seminari, congressi, giornate di studio ed approfondimento, corsi di apprendimento e formazione, divulgazione di materiale, tavole rotonde sui temi sopra indicati e su tutte le questioni che sono attinenti, anche a vario titolo od anche solo genericamente, agli scopi dell'Associazione;
- svolgere ogni altra attività o iniziativa utile al raggiungimento delle finalità istituzionali.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti stabiliti dalla legge) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta ove dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Toscani Elena
Imma Ricci
Caronni Guido

Francesca
Michela Guerra

Michela Pirelli



Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte (se non appositamente convocata) in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo crit di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci (o rendiconto finanziario per cassa) e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure non risulta in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno oppure non partecipa da almeno due anni consecutivi alle assemblee dei soci senza giustificato motivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato escluso, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei garanti. Il Collegio dei garanti delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'Assemblea.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Tognoli Elena
Diana Ricci
Giovanni Quirico

Francesca
Michela
Diana Ricci
Giancarlo

Michela Ricci



ART. 6 - (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- il consiglio direttivo
- il Presidente
- Collegio dei garanti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto: una testa un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare non più di un associato.

L'intervento all'assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (co. 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile). La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (consegnata a mano o tramite posta ordinaria o fax o e-mail, ecc.), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto finanziario per cassa).

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o rendiconto finanziario per cassa) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tegnow Jena
Tom R
Leonori Quirico

Francesca
Michela
Giuseppe

Michael Penell



ART. 8 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa);
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- determinare l'importo della quota associativa e le relative modalità di versamento e i termini.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà, se possibile, al subentro tra coloro che sono risultati i primi non eletti nelle procedure di nomina dell'organo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio può delegare stabilmente al Presidente e a singoli Consiglieri la gestione ordinaria dell'associazione o singole competenze. Il Presidente o i Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio direttivo del proprio operato durante il Consiglio direttivo successivo.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

All'interno del Consiglio sono eletti anche il Segretario ed il Tesoriere; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Per tali incombenze l'associazione potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni.

Taguaw Juma
Samir R.
Samir Giulio

Tommaso Di Napol.
Hidule Gurra

Michael Renuell

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente.

ART. 9 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Consiglio Direttivo, una volta eletto dall'Assemblea, nomina al proprio interno il Presidente.

La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - (Collegio dei garanti)

L'Assemblea elegge il Collegio dei garanti composto da tre soci che svolgono gratuitamente il loro incarico.

I componenti del Collegio durano in carica quattro anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione. Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

ART. 11 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (rendiconto finanziario per cassa) e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Topuosi Elena
Francesca
Giulio

Francesca
Michela
Giulia

Michela

ART. 15 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei garanti, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 16 - (Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate in forma scritta al Presidente dell'associazione.

ART.17 - (Modalità di consultazione)

Il Presidente che riceve la domanda deve rendere possibile la consultazione entro 30 gg dalla ricezione della richiesta e a tal fine, dà le disposizioni necessarie al personale A.S.Vo. O.D.V., che fissa con l'ente richiedente il momento in cui mettere a disposizione, presso la sede sociale, i libri per la consultazione richiesta.

ART. 18- (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono anche essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Tognoni Elena
Pierluigi
Giovanni Pirelli

Francesco
Michele
Gueria

Michele Pirelli



ART. 19 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.21 - (Rinvio)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


Tommaso
Giulio
Antonio

Stefano
Francesco
Michele

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

REGISTRATO A MANFREDONIA IL 17 GIU. 2022
AL N. 708 Serie 3
ESATTI € ESENTI



L'ASSISTENTE
Rosa RICCIARDI
Firma su delega del Direttore Provinciale

